



**COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA**  
**Provincia di Siena**

Affissa all'Albo Pretorio il 06/04/2011

Repertorio n. \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

**COPIA**

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza ordinaria di prima convocazione

**Numero 42 del 29/03/2011**

**Oggetto:** **ADOZIONE TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE - TIA2 - DALL'ANNO 2011.**

L'anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di Marzo alle ore 16:00 nella Sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente del Consiglio con prot. n. 4151 del 23.03.2011

Dall'appello nominale risultano presenti i Signori:

BROGIONI PAOLO	P	GIOVANNINI RICCARDO	P
CINCI STEFANO	P	CICERO ALESSANDRO	P
FABBIANI CAMILLA	P	BELLESI SILVANO	P
PEDANI VITTORIA	P	LUCCHESINI GIORGIO	P
MARINI GABRIELE	P	AIAZZI MARTA	P
LA PLACA LUISA	P	NENCINI ALESSANDRO	A
GUTTADAURO GIANLUCA	P	CAVICCHIOLI LUCIANO	P
FERRINI ANDREA	P	METTA PAOLA	A
BIANCUCCI KETI	A	FRANCESCHI LETIZIA	P
GALARDI LORENZO	P	FIORE LEONARDO PAOLO PIETRO	P
TICCI LORENZO	P		

Partecipano alla seduta senza diritto di voto, gli Assessori:  
CASPRINI FEDERICA, DE MARCO FILOMENA, LOGI MASSIMO, NICCOLINI CLAUDIO,  
PARRI LEONARDO

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Sig. D'ACO DR.  
DANILO, Segretario.

Presiede il Sig. MARINI GABRIELE, Consigliere.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti numero 18, tra Consiglieri e Sindaco su 20 Consiglieri assegnati, dichiara aperta la Seduta.

Il Consigliere Cicero illustra il presente provvedimento.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 5.2.1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" ( -Decreto Ronchi -), che costituisce l'attuale quadro normativo di riferimento per il settore dei rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 49 del sopra menzionato Decreto Legislativo, che dispone che i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa, sostitutiva della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

DATO ATTO che il citato art. 49 prevedeva la soppressione della tassa e la sostituzione con la tariffa con decorrenza 1 gennaio 1999;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 109 in data 29.12.2005, con la quale è stata disposta l'attivazione, con effetto dall'anno 2006 della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 5.2.1997, n. 22, in sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed approvato il relativo Regolamento comunale di applicazione;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale con sentenza n. 238 del 24 luglio 2009, ha riconosciuto alla Tariffa di Igiene Ambientale, natura tributaria, orientamento che si è posto in contrapposizione al precedente inquadramento che avallava la natura privatistica del prelievo di cui trattasi;

CONSIDERATE le conseguenze sostanziali implicite alla qualificazione tributaria della tariffa che riguarderebbero: le procedure da adottare; l'applicazione delle sanzioni; l'organo deputato a ricevere i ricorsi; la debenza dell'Iva; il contenuto degli avvisi di pagamento (attualmente bollette / fatture) emessi dal Gestore ecc.;

VISTO l'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 che ha istituito la Tariffa Integrata Ambientale (c.d. "T.I.A. 2"), previa soppressione della Tariffa d'Igiene Ambientale (c.d. "T.I.A. 1") di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997;

VALUTATO peraltro che con l'art. 14, comma 33 del recente D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la Tariffa Integrata Ambientale di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 è stata qualificata dal legislatore come entrata di natura corrispettiva;

PRESO ATTO delle analogie tra la Tariffa Ronchi attualmente in applicazione e la Tariffa Integrata Ambientale di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006, in merito alla determinazione della stessa, ai criteri applicativi, nonché alla soggettività passiva che ne presuppongono una identica natura sostanziale;

VISTO l'art. 5, comma 2-quater del D.L. n. 208/2008, convertito con la Legge n. 13/2009 in base al quale viene disposto che ove il regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 non sia stato adottato dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del mare entro il 30.6.2010, i comuni che intendono adottare la tariffa integrata ambientale,

possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

VISTO l'art. 238, comma 11 del D.Lgs. n. 152/2006, a mente del quale "...sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti";

CONSIDERATO che, a tutt'oggi non risulta ancora emanato dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio il Regolamento per la definizione dei costi e determinazione della tariffa di cui al comma 6 dell'art. 238 "Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani" del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO l'art. 264, comma 1, lett. i), dello stesso D.Lgs. n. 152/2006, secondo il quale ".. a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente D.Lgs (...) è abrogato il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato D.Lgs. n. 22 del 1997 continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi, previsti dalla parte quarta del presente decreto " .;

RITENUTO, pertanto, che in base ai decreti legge n. 208/2008 e al D.L. n. 78/2010, come sopra convertiti, risulta possibile dare attuazione "provvisoria" alla TIA avente carattere di corrispettivo, disciplinata dal D.Lgs. n. 152/2006 e che tale attuazione provvisoria possa avvenire senza stravolgere l'impianto regolamentare e tariffario, atteso che l'attuazione della Tariffa Integrata Ambientale avviene mediante applicazione del metodo "normalizzato" di cui al D.P.R. 17 aprile 1999, n. 158;

VICEVERSA il mantenimento della Tariffa d'Igiene Ambientale (TIA), ex art. 49 costituirebbe - in un momento quale l'attuale di difficile crisi economica - un solo costo per i contribuenti in quanto a seguito del riconoscimento della sua natura tributaria, porterebbe ad incrementare le tariffe del 10%, al fine di coprire il costo dell'IVA a carico del Comune;

VALUTATO infatti che la riconosciuta non assoggettabilità ad IVA della quota a carico degli utenti finali, da un lato non comporterebbe alcun beneficio per le utenze domestiche, atteso che l'importo finale risulterebbe comunque invariato, mentre dall'altro lato, invece, comporterebbe un aggravio di costi per le utenze non domestiche, visto che non potranno più portare in detrazione l'IVA;

VISTA la Circolare esplicativa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 01.11.2010, nonché la Nota esplicativa IFEL ANCI del 28 dicembre 2010 in merito alla disciplina del regime fiscale della gestione rifiuti TARSU e TIA,

VISTA la Deliberazione della Corte dei Conti – Sez. Controllo Lombardia - n. 21 del 28.01.2011;

RITENUTO, per i motivi sopra esposti, adottare, a partire dal 2011, la Tariffa Integrata Ambientale ex art. 238 D.Lgs. n. 152/06 (Codice Ambientale), continuando ad applicare la vigente disciplina regolamentare e le vigenti tariffe elaborate con il metodo normalizzato;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione e' stato espresso, ai sensi e

per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 il parere tecnico favorevole del Responsabile del Servizio Bilancio Entrata in ordine alla regolarità tecnica;

Posto in votazione il presente provvedimento, su n. 17 Consiglieri presenti, oltre il Sindaco, e n. 18 votanti, sullo stesso si ottiene il seguente esito:

- voti favorevoli: n. 16;
- voti contrari: n. 2;

Pertanto,

#### DELIBERA

1. di adottare in via transitoria a partire dal 1 gennaio 2011, la Tariffa Integrata Ambientale ex art. 238 D.Lgs. n. 152/06 fino all'emanazione del Regolamento di cui comma 6 del medesimo articolo;

2. di continuare ad applicare la disciplina regolamentare vigente (approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28.02.2006 e succ. mod. ed integr.), mentre i riferimenti alla Tariffa di Igiene Ambientale (c.d. "T.I.A. 1"), contenuti negli atti precedenti devono ora intendersi fatti alla Tariffa Integrata Ambientale (c.d. "T.I.A. 2"), di conseguenza di abrogare le norme non compatibili con la tariffa di nuova istituzione;

3. di continuare ad applicare la tariffa determinata con metodo normalizzato di cui al DPR 158/99 ed approvata con deliberazione di G.C. in data odierna;

4. di dare atto che il soggetto gestore del servizio Sienambiente S.p.A. continua a provvedere alla riscossione della tariffa;

5. con votazione separata, avente esito invariato (con n. 16 voti favorevoli e n. 2 voti contrari), di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.-

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to MARINI GABRIELE

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to D'ACO DR. DANILO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
**(Art. 124, co. 1, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267)**

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la sujestesa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il 06/04/2011 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Colle di Val D'Elsa, li

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Danilo D'Aco

---

La presente copia è conforme all'originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per uso amministrativo.

Colle di Val D'Elsa, li 06/04/2011

IL SEGRETARIO GENERALE

---

---

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, co. 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, il

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Colle di Val D'Elsa, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

---

---

Colle di Val D'Elsa, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

---